



**COMUNE DI CELLE LIGURE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E  
MANOMISSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER  
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

Versione definitiva: **deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 07.05.2015**  
**Con nuova versione artt18e19 delibera n03 del 4/02/2016**  
**E con art 18 modificato da "relazione" a "scheda"**

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 - Occupazioni occasionali
- Art. 4 - Occupazioni abusive
- Art. 5 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 6 - Limitazione periodo estivo

### **CAPO II**

#### ***PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE***

- Art. 7 - Domanda di occupazione
- Art. 8 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Decadenza della concessione
- Art. 12 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione
- Art. 14 - Subentro della concessione
- Art. 15 - Commercio su aree pubbliche

### **CAPO III**

#### ***TARIFFE E RISCOSSIONI***

- Art. 16 - Determinazione dell'effettiva occupazione
- Art. 17 - Tariffa base
- Art. 18 - Arredo su suolo pubblico
- Art. 19 - Manifestazioni
- Art. 20 - Tariffa mercatino coperto
- Art. 21 - Elementi per la determinazione del canone
- Art. 22 - Canone per le occupazioni permanenti in atto per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 24 - Soggetto passivo
- Art. 25 - Esenzioni
- Art. 26 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 27 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 28 - Verifiche
- Art. 29 - Riscossione coattiva
- Art. 30 - Rimborsi
- Art. 31 - Sanzioni

### **CAPO IV**

#### ***MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO***

- Art. 32 - Responsabilità
- Art. 33 - Esecuzione dei lavori
- Art. 34 - Proroghe
- Art. 35 - Posa di condutture nel sottosuolo
- Art. 36 - Impianti e manufatti esistenti
- Art. 37 - Rimozione degli impianti esistenti
- Art. 38 - Riempimento dello scavo
- Art. 39 - Ripristino provvisorio della pavimentazione
- Art. 40 - Ripristino definitivo
- Art. 41 - Computo delle superfici manomesse

Art. 42 - Somme da corrispondere  
Art. 43 - Penali

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 44 - Variazioni del Regolamento  
Art. 45- Entrata in vigore

Allegato A - Cartografia

Allegato B - Coefficienti per la determinazione del canone

Allegato C - Elenco dei prezzi unitari in base ai quali viene effettuato il conteggio degli oneri che il richiedente deve corrispondere al Comune per la manomissione del suolo pubblico.

Allegato D -Importi delle penali giornaliere da applicare, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 43

Allegato E - Importo delle penali da applicare, in caso di esecuzione dei lavori inadeguata o difforme rispetto alle norme del regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 43.

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione onerosa, permanente o temporanea, e l'eventuale manomissione di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge. In assenza del titolo scritto si considerano soggette a servitù di uso pubblico le aree messe volontariamente a disposizione della collettività da parte del proprietario o dei suoi dante causa, nonché quelle per le quali si sia verificata la costituzione della servitù pubblica per usucapione.

2. Le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti realizzate prima della costituzione della servitù pubblica non sono soggette a concessione

3. Non sono inoltre soggette a concessione

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico eseguite con balconi, *verande* ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per le quali sia stato assolto il canone Cosap;
- b) le occupazioni realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le occupazioni realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento di tali lavori risultante dal contratto di appalto. Tali imprese non sono neppure tenute a chiedere l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, ma devono comunque rispettare ogni altra disposizione del presente regolamento.

4. Le norme del presente regolamento si applicano anche all'occupazione di tratti di strada statale o provinciale che attraversano il centro abitato per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario delle strade.

### **Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee.
2. Sono considerate permanenti le occupazioni a carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, indipendentemente dal fatto che comportino l'esistenza o meno di manufatti o impianti.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti nel tempo.

### **Art. 3 Occupazioni occasionali**

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate occupazioni occasionali quelle di seguito indicate a condizione che non modifichino la circolazione:
  - a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive, culturali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- c) occupazioni degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti e distanza tra un sito e l'altro di almeno cinquecento metri;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, per tutta la durata delle stesse, se il collocamento avviene nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali;
- e) occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a sei ore con ponteggi, materiale inerte, steccati, pali di sostegno o mezzi meccanici operativi per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle sei ore;
- g) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quattro ore.
- i) posteggi del mercato settimanale assegnati provvisoriamente in caso di assenza dei titolari della relativa concessione.

#### **Art. 4** **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate in assenza o difformità dalla concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggano oltre il termine di scadenza della concessione ovvero quelle successive a revoca, decadenza, estinzione o sospensione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazioni abusive gli Uffici preposti, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto il termine minimo necessario per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali. Gli Uffici preposti procedono in via amministrativa ovvero di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
3. L'occupante di fatto è in ogni caso responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati all'Ente proprietario o a terzi per effetto dell'occupazione abusiva.
4. Le occupazioni abusive sono in ogni caso assoggettate al pagamento di un'indennità pari al normale canone per le occupazioni di analoga tipologia regolarmente autorizzate, maggiorato del 50%, limitatamente al periodo di abusivismo rilevato, e sono sanzionate ai sensi dell'art.29 del vigente regolamento, nonchè dell'art. 20 del D.Lgs.30/04/92, n.285.
5. Sono considerate occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

#### **Art. 5** **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o di pericolo, l'occupazione temporanea e l'eventuale manomissione del suolo può essere effettuata dall'interessato prima di avere ottenuto il formale provvedimento di concessione, previa comunicazione scritta anche a mezzo telegramma o telefax, del luogo e delle motivazioni dell'occupazione all'Ufficio Polizia Locale, il quale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.
2. La domanda in sanatoria deve essere presentata entro 24 ore dalla occupazione e l'ufficio competente provvede al rilascio dell'atto in sanatoria, eventualmente anche ai fini della manomissione, che dovrà essere adeguatamente motivato.

3. L'Ufficio preposto regolarizza cumulativamente con le aziende erogatrici di pubblici servizi, entro il termine massimo di sei mesi, le occupazioni di urgenza verificatesi nel periodo.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

#### **Art. 6**

#### **Limitazione periodo estivo**

1. Nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno non potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico temporaneo all'interno delle aree classificate alla lettera a) e dal 01 Luglio al 31 Agosto alla lettera b), di cui al successivo art. 21 c.1 del presente Regolamento, di durata superiore a ore 6, per l'installazione di ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici e operativi, scavi, deposito di materiale da costruzione, traslochi, ad eccezione dei casi riconosciuti indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità.
2. Eventuali deroghe possono essere previste all'interno dell'area classificata come lettera b), previo parere del comando di Polizia Locale, il quale dovrà tenere conto di eventuali esigenze di viabilità o di parcheggi ovvero della vicinanza ad alberghi.
3. Sono fatte salve le occupazioni d'urgenza di cui all'articolo precedente.

### **CAPO II**

### **PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

#### **Art. 7**

#### **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche deve preventivamente presentare all'Ufficio preposto la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. La domanda presentata per le concessioni temporanee, eventualmente integrata con documentazione e notizie che l'ufficio competente richiederà, vale anche per il rilascio delle altre eventuali concessioni o autorizzazioni inerenti la realizzazione dell'occupazione.
2. La predetta domanda deve essere redatta in carta legale, in conformità allo stampato predisposto dall'Ufficio preposto, deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere:
  - le generalità e la residenza della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica richiedente, il codice fiscale e la partita I.V.A.
  - le generalità del legale rappresentante della persona giuridica, la sua residenza ed il codice fiscale; per i condomini la richiesta deve essere presentata dall'amministratore;
  - l'individuazione su di una planimetria a scala adeguata della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare, nonché la sua superficie o estensione lineare, con arrotondamento degli eventuali decimali all'unità superiore;
  - la decorrenza, la durata e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
  - il tipo di attività che si intende svolgere nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore;
  - l'impegno a versare, su richiesta, l'eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse opportuna
  - indicazione degli estremi dell'eventuale atto autorizzativo a svolgere i lavori inerenti l'occupazione rilasciato dal comune, ovvero copia del provvedimento, se non rilasciato dal comune.

3. Nel caso in cui l'occupazione sia preordinata alla manomissione del suolo pubblico, oltre agli elementi di cui sopra l'istanza dovrà contenere:
  - le generalità e la residenza della persona fisica ovvero la denominazione, le generalità complete del legale rappresentante e la sede della persona giuridica che è incaricata di eseguire i lavori, il codice fiscale e la partita I.V.A.
  - le generalità complete del tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori, il quale dovrà controfirmare la richiesta per accettazione dell'incarico medesimo;
  - i recapiti telefonici ove il richiedente, il direttore dei lavori ed il responsabile dell'impresa esecutrice sono reperibili in caso di emergenze;
  - l'impegno a ripristinare il suolo manomesso secondo le norme contenute nel presente regolamento e comunque a regola d'arte
4. Il rilascio della concessione dovrà avvenire nei termini stabiliti dal regolamento sui procedimenti amministrativi.
5. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 3, lett. a), c), d), e i) che non intralcino la circolazione dei veicoli o dei pedoni possono essere eseguite senza alcun adempimento da parte degli interessati.
6. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 3, lett. b), e), f), g) e h) che non intralcino la circolazione dei veicoli o dei pedoni possono essere eseguite previa comunicazione scritta da inviare al Comune almeno 6 giorni prima dell'inizio dell'occupazione; in questi caso la concessione si intende accordata qualora gli Uffici preposti non comunichi il proprio motivato diniego entro 4 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
7. La domanda o comunicazione quando prevista, deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal canone.

#### **Art. 8**

##### **Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Il servizio competente esamina le domande con la documentazione allegata ed in caso di incompletezza provvede a richiedere l'integrazione indicando chiaramente i documenti mancanti ed il nominativo del responsabile del procedimento.
2. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata nei termini stabiliti dal regolamento sui procedimenti amministrativi, a pena di archiviazione della pratica.
3. Il responsabile del procedimento provvede a chiedere gli eventuali pareri necessari in ordine alla viabilità, all'eventuale manomissione o in ragione della particolarità dell'occupazione.
4. La richiesta di concessione può essere respinta con provvedimento motivato per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

#### **Art. 9**

##### **Contenuto dell'atto di concessione**

1. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi previsti al precedente art. 7, punto 2;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la quantificazione del canone, dell'eventuale ulteriore somma dovuta nel caso di manomissione e la dichiarazione che tali somme sono state versate;
  - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento e in particolare dall'art. 10.Nel caso di concessioni che comportino anche la manomissione del suolo pubblico l'atto deve altresì contenere la data entro cui i lavori devono iniziare e la data entro cui devono essere terminati, nonché le particolari prescrizioni che l'ufficio competente ritenesse di dover impartire.
2. L'Amministrazione per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti e altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

3. Gli Uffici preposti può prescrivere che l'area oggetto della concessione sia opportunamente delimitata con pannelli colorati o dipinti in modo da diminuirne l'impatto visivo.
4. Per le occupazioni relative a lavori che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al suolo pubblico o a terzi ovvero in altre particolari circostanze che lo giustifichino, gli Uffici preposti potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia dell'eventuale risarcimento; la cauzione potrà essere prestata anche tramite fideiussione con preminente istituto bancario o assicurativo.
5. Le concessioni, a pena di decadenza, non possono essere cedute a terzi, salvo il caso di cessione dell'attività a cui esse accedono, ed in nessun caso possono essere oggetto di subconcessione.
6. Le concessioni sono numerate dal servizio che le rilascia progressivamente per ciascun anno di riferimento e sono annotate in apposito registro.

#### **Art. 10**

#### **Obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche individuate nell'atto di concessione e, fatti salvi gli obblighi previsti in caso di manomissione del suolo pubblico, in particolare deve:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino stato del suolo, dello spazio o dei beni pubblici, al termine della concessione; in mancanza vi provvedono gli Uffici preposti con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali, fatto salvo il risarcimento del danno;
- b) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli agli organi di controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottoscrizione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'ufficio preposto che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Per la mancata presentazione dei predetti titoli il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 27 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285.

- c) sollevare gli Uffici preposti da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) osservare il divieto di cambiamento di destinazione d'uso, se non previa autorizzazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste;
- f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, nonché adottare gli opportuni provvedimenti di manutenzione anche di arbusti, alberi e il loro apparato radicale, manufatti insistenti e collegati al suolo, atti ad evitare il danneggiamento del suolo stesso nonché arrecare danni a terzi.
- g) acquistare ed apporre a proprie spese, passi carrabili, appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo della concessione e gli altri dati eventualmente previsti.
- h) concordare con l'ufficio di Polizia Locale al momento della richiesta di occupazione, le eventuali interruzioni, deviazioni o limitazioni alla circolazione veicolare o pedonale previa emissione di ordinanza del C.d.S.

#### **Art. 11**

#### **Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione è pronunciata con provvedimento del responsabile del servizio competente notificato al concessionario
2. Sono cause di decadenza della concessione:
  - le violazioni delle norme di legge o di regolamento ovvero delle ulteriori condizioni previste nella concessione;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, nonché i casi previsti dall'art.29 comma 4 del D.L.gs 114/98 dettante le norme per il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

- il mancato pagamento del canone di concessione, se dovuto, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione di cui al comma 1, nonché le sanzioni e interessi previsti all'art.31.
  - la dichiarazione di fallimento del concessionario, salvo che il curatore provveda a corrispondere il corrispettivo in prededuzione;
  - la condanna del Concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32 - quater del Codice Penale.
  - l'inosservanza di quanto previsto all'art 18.
3. In caso di decadenza il canone già corrisposto non potrà essere restituito.

#### **Art. 12**

##### **Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione**

1. Il Responsabile del Servizio in qualsiasi momento può con atto motivato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, il provvedimento di concessione.
2. In tali casi il concessionario ha diritto alla restituzione, senza interessi, delle somme corrisposte a titolo di canone per i mesi successivi a quello in cui è intervenuto il provvedimento.
3. La revoca delle concessioni o autorizzazioni è disposta con provvedimento del servizio competente al rilascio.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio preposto. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato nel caso in cui l'occupazione non sia ancora iniziata. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Per le occupazioni già in essere deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità / periodo in cui viene comunicata la rinuncia; si fa luogo alla restituzione del canone eventualmente già corrisposto, in misura proporzionale al periodo di utilizzo, previa richiesta presentata entro 30 giorni dalla rinuncia.

#### **Art. 13**

##### **Rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.
2. Le occupazioni permanenti si intendono automaticamente rinnovate sino alla scadenza del 29° anno: la domanda di rinnovo dopo tale decorrenza deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 5 giorni prima.
3. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

#### **Art. 14**

##### **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione del suolo pubblico ha carattere personale (figura fisica o giuridica) e, pertanto, non può essere ceduto ad altri, salvo nel caso di cessione dell'attività esercitata.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, per ottenere la concessione, deve presentare richiesta.

#### **Art. 15**

##### **Commercio su aree pubbliche**

1. Le modalità di assegnazione e utilizzo di dette aree sono regolamentate dal relativo Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche nonché ai sensi della normativa vigente
2. Il canone viene determinato moltiplicando la tariffa giornaliera di occupazione per il numero di giornate in cui si svolge il mercato, indipendentemente dalla effettiva occupazione, con i criteri di cui all'art. 17 e 21, considerando le riduzioni decorrenti dal 1° giorno di occupazione, ed è corrisposto in una unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno o in 4 rate di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre. In caso di mancato o ritardato pagamento delle singole rate, si applica l'art.11 comma 2 del presente regolamento.
3. Per la determinazione del canone dovuto per le concessioni relative agli "spuntisti" e per quelle dei produttori agricoli, si applicano le tariffe e le modalità di riscossione per le occupazioni temporanee.

### **CAPO III TARIFFE E RISCOSSIONI**

#### **Art. 16 Determinazione dell'effettiva occupazione**

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni previste nel presente regolamento.
2. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetto ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone per il numero di giorni di occupazione.
5. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Ove le predette occupazioni ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

#### **Art. 17 Tariffa base**

1. La tariffa base generale annuale per l'occupazione permanente è di euro 18,00 ogni metro quadrato o lineare, mentre la tariffa base giornaliera per l'occupazione temporanea è di euro 1,00 ogni metro quadrato.
2. Per le occupazioni temporanee, la tariffa base è ridotta del:
  - 20% se l'occupazione è inferiore alle ore 12 giornaliere e per le occupazioni che eccedono le 12 ore giornaliere, limitatamente a occupazioni per il commercio su aree pubbliche in occasione di protrazione dell'ordinario orario di vendita.
  - 20% a partire dal 15° e fino al 30° giorno di occupazione;
  - 50% a partire dal 31° giorno di occupazione;

#### **Art.18 Arredo su suolo pubblico**

1. Nel caso di nuove richieste di suolo pubblico o di richieste di subentro da parte di Pubblici Esercizi,

insieme alla domanda di richiesta di suolo pubblico, deve essere presentata una scheda tecnica descrittiva degli arredi da posizionare su suolo pubblico, che devono obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:

Tavoli: in legno o metallo e piano in legno, metallo, ardesia, marmo, vetro;

Sedie: in struttura in legno o metallo, sedute e schienale in legno, metallo, tela grezza anche plastificata tinta neutra, o colori tenui;

Ombrelloni: con struttura in legno o metallo, copertura in tela grezza tinta neutra

Pedane in legno;

Fioriere in cotto, legno e metallo

Paratie frangivento struttura in metallo, legno e vetro.

2. L'Ufficio Urbanistica visiterà la scheda sopra individuata e solo successivamente si potrà rilasciare la concessione di suolo pubblico.
3. Nel caso di modifica ai materiali, di cui alla scheda tecnica illustrativa presentata e vistata dal Servizio Urbanistica, si procederà d'ufficio alla revoca della concessione di suolo pubblico.
4. Le strutture già esistenti, sia a carattere stagionale che annuale situate nella zona A – Centro Storico – regolarmente autorizzata alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che risultino non conformi a quanto stabilito nei commi precedenti, dovranno essere sostituite con attrezzature e arredi conformi ai criteri tipologici previsti e questo entro 18 mesi dalla approvazione del presente regolamento, pena la revoca o il mancato rinnovo della concessione. Al fine di ottemperare a quanto qui previsto dovrà essere presentata una scheda tecnico-descrittiva dei nuovi arredi e struttura, conformi alle caratteristiche previste per l'acquisizione del visto da parte del Servizio Urbanistica.
5. Nel caso di rinnovo degli arredi e/o di realizzazione di nuovi arredi conformi ai materiali prescritti, è concesso uno sconto del 20% della tariffa per il periodo di tre anni che decorrono dalla data della concessione.
6. Sul suolo pubblico potranno essere installate, in occasione di manifestazioni turistiche, culturali, di promozione, ecc., strutture funzionali esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Sono salvaguardate le strutture legate alle attività di commercio su aree pubbliche sia di carattere annuale che stagionale esistenti, in forza di titolo autorizzativo comunale. Altre strutture potranno essere assentite, purché di materiale conforme alle normative urbanistiche, previa presentazione della scheda tecnico illustrativa sulla quale deve esprimere parere positivo l'Ufficio Urbanistica, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada.

#### **Art.19 Manifestazioni.**

1. Il suolo pubblico, previa apposita delibera di Giunta, potrà essere concesso gratuitamente ad imprenditori operanti sul territorio cellese, nell'ambito di manifestazioni di interesse turistico e patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
2. **L'Amministrazione Comunale può organizzare iniziative su suolo pubblico anche con invito ad espositori, senza nessun pagamento.**
3. La Giunta Comunale con propria delibera potrà individuare manifestazioni organizzate direttamente, per le quali potrà essere richiesto, in luogo della tariffa di concessione, un importo forfetario per ciascun espositore partecipante alla manifestazione, determinato nel medesimo atto. L'importo sarà riscosso dal **medesimo servizio comunale che gestisce la concessione di suolo pubblico.**

#### **Art.20 Tariffa mercatino coperto**

1. All'occupazione del suolo pubblico nel mercatino coperto situato in Largo Giolitti, per le sue intrinseche caratteristiche, sarà applicata una tariffa maggiorata determinata in Euro 150,00 al metro quadrato. Inoltre sarà a carico del concessionario, in possesso dei requisiti di legge, l'igiene dello spazio in concessione, inclusa la pulizia delle vetrate e quanto necessario per conservare il decoro della struttura, incluse tutte le

spese energetiche di funzionamento. Restano esclusi da pagamenti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale.

2. Eventuali ulteriori attività che potranno essere svolte all'interno di detta struttura saranno previste e regolate da apposito provvedimento regolamentare.

#### **Art. 21**

##### **Elementi per la determinazione del canone**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti zone, secondo l'allegata planimetria sotto la lettera A che forma parte integrante del regolamento:
  - a) tra il mare e la mezzeria della strada statale Aurelia
  - b) tra la strada statale Aurelia ed il lato mare dell'Autostrada SV-GE
  - c) oltre il lato mare dell'Autostrada SV-GE e tutto il resto del territorio
2. Il canone per ciascuna concessione è determinato applicando alla tariffa base determinata ai sensi dell'art. 17, i coefficienti propri della zona nonché quelli relativi ai parametri che contraddistinguono tipo di occupazione, riferiti all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. I parametri sono indicati nell'allegata tabella B che forma parte integrante del regolamento.

#### **Art. 22**

##### **Canone per le occupazioni permanenti in atto per l'erogazione di pubblici servizi**

1. In ossequio all'art.63 del D.L.gs 446/97 così come modificato dall'art.18 della Legge n.488 del 23.12.1999, il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente da parte delle stesse aziende, moltiplicando il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria di tariffa di euro 1,00 per utenza, per un ammontare complessivo annuo non inferiore a euro 520,00.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti delle aziende erogatrici di pubblici servizi.

#### **Art. 23**

##### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

##### **OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

###### **a) Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili e sono in ogni caso soggetti al pagamento del canone, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o di altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Il canone viene calcolato sulla base dei metri lineari dell'apertura del passo.
3. I titolari di passo carrabile devono apporre sull'apertura o in prossimità di essa un apposito cartello segnaletico rilasciato dal comune, con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
4. La violazione della disposizione di cui al precedente comma, oltre ad essere sanzionata a norma di legge o di regolamento, determinerà l'assoggettamento automatico al pagamento del canone previsto nel presente regolamento.

5. Gli interessati devono chiedere, alle medesime condizioni, la concessione del passo carrabile anche per le aperture che non possiedono i requisiti di cui al 1° comma.
6. Il Comune, ove esigenze di interesse pubblico non lo impediscono, può concedere ai richiedenti, al solo scopo di agevolare l'ingresso nella proprietà privata una porzione di suolo pubblico antistante o a lato dell'apertura del passo; tale porzione, che non può superare i 10 mq., deve rimanere libera da qualsiasi ingombro e non consente l'esercizio su di essa di alcune particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Il pagamento della concessione di cui al comma precedente è effettuato a metro quadrato.

**b) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.**

La superficie di riferimento per la determinazione del canone per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

**c) Impianti automatici di distribuzione**

Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura geometrica derivante dalla proiezione sul suolo dell'impianto stesso.

**D) Autovetture per trasporto pubblico**

Il canone non è dovuto a partire dall'anno 2014, così come stabilito dalla deliberazione di giunta comunale n. 147 del 08.09.2014.

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

**a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo.**

Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

**c) Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riservate effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura del :
  - 50% sino a mq. 100
  - 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1.000 mq.
  - 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta differenziata all'uopo installati dal servizio comunale. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. L'operatore inadempiente non può ottenere nuovamente l'assegnazione degli spazi pubblici di cui al presente articolo. nelle locandine , che non vanno posizionate all'interno del centro storico, deve essere visibile il prezzo del biglietto per assistere allo spettacolo, il suolo è concesso solo per il periodo estivo nelle aree di Via Delfino e Piazza Assunta e il calendario delle giornate da destinare a tali spettacoli è subordinato dalle manifestazioni che sono già state messe in calendario.

**Art. 24**

**Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere chiesto indifferentemente per l'intero a qualsiasi dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori.

## **Art. 25** **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o quelle occasionali di cui all'art. 3 per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune, così come specificato all'art. 7
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/97 n. 460 (ONLUS) e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi anche privati funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere, purchè tali mezzi non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) l'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico la cui sporgenza con insegne pubblicitarie in genere dall'edificio sia inferiore a venticinque centimetri;
- g) le occupazioni di spazi soprastanti con telecamere, faretti, lampade e luci in genere
- h) le occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante in genere, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori conformi alle tipologie prescritte dall'Amministrazione Comunale e che possano essere facilmente rimossi;
- i) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- l) le occupazioni permanenti poste in essere per accessi pedonali;
- m) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale, turistiche o a scopo benefico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq. senza intralcio al traffico previo parere del comando di Polizia Locale;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali e dei servizi connessi disciplinati dal D.P.R. 10/09/90 n. 285, del regolamento di polizia mortuaria e da altre disposizioni vigenti in materia ;
- p) le occupazioni realizzate con griglie o simili;
- q) le occupazioni per manifestazioni realizzate col patrocinio del Comune formalmente assunto.
- r) taxi, a partire dal 2014 come da deliberazione di giunta comunale n. 147 del 08.09.2014.

## **Art. 26** **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, per l'intero anno come previsto dall'art.2 comma 1 comma 2 , ad eccezione dei casi previsti dall'art. 12, comma 2
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al Comune di Celle Ligure mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario seguito dall'indicazione "Comune di Celle Ligure" e la sigla "COSAP" o al tesoriere comunale con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore ai 50 centesimi. In caso di affidamento in concessione del servizio, il pagamento del canone deve essere effettuato solo mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario seguito dall'indicazione "Comune di Celle Ligure" e la sigla "COSAP".
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 1.550,00 è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
6. Viene stabilito che il versamento del canone minimo è di euro 10,00 qualora il conteggio risulti inferiore a tale cifra.

#### **Art. 27**

#### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, salvo il caso previsto all'art. 5 e 15, il canone deve essere versato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di gestione comunale, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto.
2. Per le occupazioni con canone di importo complessivo superiore a euro 1.550,00 è consentito il pagamento in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza.
3. Viene stabilito che il versamento del canone minimo è di euro 10,00, qualora il conteggio risulti inferiore a tale cifra.
4. **PROROGA: Se, per esigenze impreviste, l'occupazione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare all'Ufficio preposto apposita istanza scritta di proroga in tempo utile sul termine (almeno cinque giorni dalla scadenza), la quale non è più rinnovabile.**

#### **Art. 28**

#### **Verifiche**

1. L'ufficio preposto controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione; in caso di parziale od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con specificati la somma dovuta, le sanzioni e gli interessi, con invito ad adempiere nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento. Stesso avviso sarà emesso anche per la liquidazione delle sanzioni previste di carattere formale, di cui al successivo art. 29.
2. Il verbale di contestazione della violazione per le occupazioni abusive costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 29**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui ai termini di legge
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario secondo le modalità previste dal contratto di appalto.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono poste a carico del debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

### **Art. 30 Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda. In caso di ritardo al concessionario spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere 91° giorno.

### **Art.31 Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione pecuniaria del trenta per cento del canone stesso.
2. La sanzione è ridotta al 10 per cento dei canoni dovuti, qualora il pagamento sia effettuato entro 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita.
3. Gli occupanti abusivi, oltre a dover corrispondere un'indennità pari al canone maggiorato del 50% determinato in rapporto alle tipologie di occupazione, sono puniti con sanzione pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità dovuta.
4. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 104,00
5. Per le occupazioni abusive, così come individuate all'art. 4 del presente regolamento si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle stabilite dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori a decorrere dal 90° giorno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **CAPO IV MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art 32 Responsabilità**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico non esime inoltre il richiedente dall'obbligo di munirsi delle altre eventuali autorizzazioni, concessioni o permessi eventualmente dovuti in ragione del genere di lavoro che deve essere eseguito.
2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile in via solidale con l'esecutore dei lavori e con il direttore dei medesimi di ogni violazione delle norme di legge, di quelle del presente regolamento, di altre norme regolamentari e delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
3. I medesimi soggetti saranno inoltre tenuti a risarcire al comune o a terzi tutti i danni eventualmente arrecati nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino all'avvenuto ripristino a regola d'arte del suolo

manomesso, manlevando il comune da ogni eventuale richiesta risarcitoria a qualsiasi titolo effettuata da parte di terzi soggetti.

### **Art. 33** **Esecuzione dei lavori**

1. Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice sono tenuti ad adottare tutte le misure previste dalla legge e comunque tutte le cautele di comune esperienza per prevenire incidenti, infortuni sul lavoro o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.
2. Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere in applicazione delle leggi in vigore.
3. Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentandone da manomettere.
4. Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.
5. Nel caso l'intervento comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.
6. Gli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo, ivi compresi i cubetti di porfido, al termine dei lavori dovranno essere riposizionati in modo che risulti visibile il lato precedentemente esposto alla vista e dovranno essere rimosse tutte le tracce della precedente segnaletica orizzontale.
7. I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Locale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente.
8. Gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.
9. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore ad una volta e mezza la larghezza) devono essere convenientemente armati e, ad operazioni ultimate, dovranno essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.
10. I chiusini, le griglie le prese di impianti ricadenti nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati e mantenuti nella posizione e alla quota adeguata in modo da evitare discontinuità nel livello della pavimentazione.
11. L'esecuzione dei lavori di scavo in prossimità di piante ed arbusti dovrà essere effettuata utilizzando ogni cautela per la protezione delle radici e dei rami.

### **Art. 34** **Proroghe**

1. Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza scritta di proroga, in carta legale o resa tale, in tempo utile sul termine, la quale non è più rinnovabile salvo casi di assoluta ed accertata necessità.
2. Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 43 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.
3. Se si evidenziassero necessarie, nel corso dei lavori, variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in carta legale o resa tale, in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione e pagare se del caso gli oneri relativi.

4. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'articolo 43 o da quanto previsto negli allegati D ed E.
5. In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

### **Art. 35**

#### **Posa di condutture nel sottosuolo**

1. Le condutture di qualsiasi genere devono di norma essere collocate ad una profondità minima di metri 0,80, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta, fatte salve disposizioni diverse prescritte dai tecnici del comune.
2. Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice devono impegnarsi per iscritto ad osservare la disposizione di cui all'art.33.
3. La posa di nuove condutture, di cavi e simili dovrà essere opportunamente segnalata tramite l'installazione nello scavo, a profondità adeguata, di nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.
4. Il comune ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione di strade oppure di impianti e servizi comunali.
5. I concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad effettuare una regolare manutenzione e ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.
6. E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.
7. Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Ufficio competente.

### **Art. 36**

#### **Impianti e manufatti esistenti**

1. I lavori di scavo dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti.
2. Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice devono provvedere alla conservazione ed alla custodia dei manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire i lavori e devono provvedere per la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l'ultimazione dell'intervento.
3. Prima di iniziare i lavori di scavo devono essere identificati e localizzati i manufatti e gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con l'esecuzione dell'intervento.
4. Nel caso in cui si verificano danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il direttore dei lavori ovvero il responsabile della ditta esecutrice sono tenuti ad operarsi per la limitazione del danno o del disagio e devono in ogni caso darne tempestiva comunicazione al comune; essi dovranno inoltre attenersi alle disposizioni che verranno loro impartite in merito.
5. I soggetti interessati devono provvedere al più presto a riparare i danni arrecati, fatto salvo il diritto al risarcimento e l'applicazione delle eventuali sanzioni.
6. Il Comune ha la facoltà di chiedere per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, che i concessionari adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada; in caso di inadempimento si provvederà in via sostitutiva con addebito dei costi al responsabile.

### **Art. 37**

#### **Rimozione degli impianti esistenti**

1. Il Comune richiede agli Enti e ai privati concessionari la rimozione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti e dei manufatti di loro proprietà nel caso in cui non siano più utilizzati, che costituiscano intralcio alla realizzazione di opere pubbliche o che siano comunque in contrasto con esigenze di interesse pubblico.
2. Le spese per la rimozione fanno carico al concessionario
3. Il comune può altresì chiedere che i concessionari sostituiscano o modifichino a loro spese gli impianti che per vetustà o altre cause rendano necessarie ripetute manomissioni del suolo pubblico.
4. In caso di inadempienza da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli stessi, fatte salve l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 43 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

### **Art. 38** **Riempimento dello scavo**

1. La ditta esecutrice dei lavori al termine degli stessi deve, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.
2. L'ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massicciata stradale.
3. Tale materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza innaffiandolo ed usando inoltre tutte le cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.
4. Il titolare dell'autorizzazione, ultimato il riempimento dello scavo, devono procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.
5. Il materiale di risulta non potrà essere usato come materiale di riempimento.
6. Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo.
7. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, l'Ufficio competente vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31.
8. Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui ai successivi articoli 37 o 38, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari necessari nonché lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.
9. E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza e la contingibilità, l'immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa a termini di legge sul titolare dell'autorizzazione.

### **Art. 39** **Ripristino provvisorio della pavimentazione**

1. Sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà figurare un'apposita dichiarazione del richiedente dalla quale risulti l'impegno di effettuare il ripristino della pavimentazione a perfetta regola d'arte e sotto la sua responsabilità, e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui ai precedenti articoli.
2. Nel caso in cui il suddetto ripristino si evidenziasse insoddisfacente, gli interventi necessari saranno eseguiti dal Comune a maggiori spese del richiedente, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'articolo 43.
3. Nel caso in cui la manomissione del suolo comporti anche alterazioni alle opere comunali (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie), il richiedente dovrà preventivamente comunicarlo agli Uffici comunali competenti e al Comando della Polizia Locale e poi dovrà provvedere, a sua cura e

spese, al ripristino delle varie opere manomesse secondo le disposizioni e i tempi stabiliti dai citati Uffici. Il ripristino della segnaletica dovrà essere compreso nella suddetta dichiarazione di regolare esecuzione.

#### **Art. 40** **Ripristino definitivo**

1. I titolari di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico devono provvedere direttamente al ripristino definitivo del suolo stradale manomesso, fatta salva la possibilità per il comune di chiedere in sostituzione il versamento degli importi necessari per provvedere al ripristino.
2. Il ripristino definitivo, ivi compresa l'installazione della segnaletica verticale od orizzontale eventualmente rimossa, deve essere eseguito entro 60 giorni dalla fine dei lavori di scavo, previa effettuazione degli eventuali interventi di ricarica fino al completo assestamento del suolo.
3. Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno centimetri tre.
4. Il tappeto di usura deve essere effettuato secondo le seguenti prescrizioni:
  - a) nelle strade con larghezza inferiore a m. 4 si procederà alla stesura del tappeto di usura per tutta la larghezza della strada e l'ufficio preposto del comune potrà esentare l'interessato dalla effettuazione della scarifica
  - b) nelle strade con larghezza superiore a m. 4 , si procederà alla stesura del tappeto di usura sino al limite della corsia interessata dallo scavo, con l'obbligo di eseguire la scarifica.
5. Il Comando della Polizia Locale è incaricato del controllo dei tempi e modalità di conclusione del cantiere, al fine del corretto ripristino della pavimentazione per quanto riguarda la viabilità, sia nella fase immediatamente successiva ai lavori, sia dopo l'assestamento dello scavo.

#### **Art. 41** **Computo delle superfici manomesse**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente capo il computo della superficie verrà effettuato maggiorando di cm. 50 per lato le dimensioni dello scavo, con un minimo di due metri quadrati.
2. La maggiorazione di cui al precedente comma non si applica al lato dello scavo eventualmente adiacente ad un manufatto quale ad esempio un muro, un marciapiede o simile.
3. Nel caso di pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre;
4. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

#### **Art. 42** **Somme da corrispondere**

1. Oltre agli importi dovuti a titolo di occupazione del suolo pubblico, nel caso di manomissione del medesimo sono dovuti al comune anche gli importi contenuti nell'allegato C, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Tali somme sono determinate in ragione del degrado della pavimentazione stradale e delle altre strutture comunali interessate dai lavori e conseguentemente dei maggiori oneri che il comune deve sopportare per il periodico ripristino delle medesime.

3. Il pagamento delle somme di cui al primo comma deve avvenire prima del rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, fatto salvo l'eventuale conguaglio finale, nonché l'applicazione delle penali di cui all'articolo 44.
4. I prezzi unitari sono soggetti ad aggiornamento periodico.
5. La superficie contabilizzata è quella risultante dalle dimensioni effettive dello scavo, risultanti a consuntivo, maggiorate come disposto al precedente articolo 41.
6. il Comune può chiedere il pagamento di un importo pari a quattro volte le somme indicate nell'allegato C, esonerando dal ripristino definitivo di cui all'art. 40.

#### **Art. 43** **Penali**

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n.689 nonché legge 267/2000 nonché della legislazione vigente del Codice della Strada.
2. Le infrazioni di cui al comma precedente sono altresì soggette all'eventuale applicazione delle penali come di seguito previsto.
3. La ritardata esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico determinerà l'applicazione delle penali giornaliere previste nell'Allegato "D", fatte salve cause di forza maggiore.
4. Nel caso in cui vengano concesse proroghe sul termine di ultimazione dei lavori l'applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
5. Nel caso di irregolarità nell'esecuzione dei lavori ovvero dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'Allegato "E".
6. Il titolare dell'autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

### **CAPO V** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 44** **Variazioni del Regolamento**

1. Le modifiche apportate al presente regolamento che comportino variazioni alla concessione consentono al concessionario di rinunciare alla occupazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche medesime. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui sopra, la concessione si intenderà confermata.

#### **Art. 45** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.



## Allegato B

### 1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)

a) Tra il mare e la mezzeria della strada statale Aurelia	1,00
b) Tra la strada statale Aurelia ed il lato mare dell'Autostrada SV-GE	0,90
c) Oltre il lato mare dell'Autostrada SV-GE e tutto il resto del territorio	0,50

### 2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

a) Aree di parcheggio limitate ad ore con uso di parchimetri	3,00
b) Zone interessate a limitazione di traffico definite con particolare atto dell'amministrazione anche se per periodi limitati nell'anno esclusi i passi carrai e le occupazioni di sottosuolo.	1,50
c) Residue zone del territorio comunale e zone interessate a limitazione di traffico delimitate con particolare atto dell'Amministrazione anche se per periodi limitati nell'anno, alle quali si accede direttamente dall'arenile	1,00

### 3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a) Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b) Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
c) Occupazioni per passi carrabili	0,70
d) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
e) Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, intendendosi questi ultimi gli spazi interamente chiusi	0,50

### 4) **Natura** dell'attività

a) Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi (occ.perman.), professionali e di servizi	1,00
b) Pubblici esercizi (occupazioni temporanee)	0,50
c) Commercio in aree pubbliche, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
d) Spettacoli viaggianti e installazione giochi per le occupazioni temporanee	0,20
e) " " " " per le occupazioni permanenti	0,60
f) Edilizia	0,50
g) Distributori di carburanti	0,50
i) Altri usi	1,00
l) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti	0,50
m) Commercio in aree pubbliche limitatamente alle occupazioni mercatali con concessione di posteggio decennale di cui all'art.15 del presente regolamento	0,40

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con altri nuovi.

L'importo dei detti manufatti, impianti e infrastrutture sarà a carico dell'utente , ed il materiale sostituito dovrà essere della stessa tipologia, colore e caratteristiche di quello esistente prima dell'inizio lavori.

In ottemperanza al disagio ed al danno provocato ai manufatti stradali per la rottura del suolo pubblico, oltre al canone di occupazione del suolo stesso all'atto del rilascio della autorizzazione verrà applicato il prezzo riportato di seguito , salvi successivi conguagli o richieste danni ai sensi delle norme del Regolamento,

Qualora i lavori di ripristino, provocassero inconvenienti in ordine alla pubblica incolumità, il Comune, interverrà con proprio personale ed in tal caso il relativo costo sarà posto a carico del soggetto che ha chiesto la manomissione.

I prezzi del presente elenco non sono comprensivi dell'I.V.A.

- 1) Rottura suolo pubblico all'interno della fascia A : al metro quadrato euro 08,00.
- 2) Rottura suolo pubblico all'interno della fascia B : al metro quadrato euro 05,00
- 3) Rottura suolo pubblico all'interno della fascia C : al metro quadrato euro 04,00

Le fasce sono da intendersi quelle stabilite all'art. 21.

## **Allegato D**

### IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 43.

- 1) Per i primi 10 giorni dopo il termine prefissato: al giorno euro 25,00
- 2) Per ciascuno degli altri giorni dopo il decimo giorno: al giorno euro 50,00

## **Allegato E**

### IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 43.

Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all'unità per eccesso

. Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto 0,50 di cui al primo comma dell'art. 42.

- 1) Per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa:
  - a) se la lunghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata del 10%: per ogni metro lineare eccedente la lunghezza autorizzata maggiorata come sopra : euro 100,00.
  - c) se la larghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata di metri 0,50: per ogni m 0,10 eccedenti la larghezza autorizzata maggiorata come sopra (arrotondati ai m 0,10 per difetto) : euro 100,00.